

Regolamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca

(D.R. n. 1199 del 22/01/2007 integrato con D.R. n. 452 del 5/5/2009)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca (Scuole), e i corsi di dottorato di ricerca in esse attivati (corsi).

Art. 2 Istituzione e obiettivi formativi

1. Le Scuole, attraverso i corsi di dottorato, sono finalizzate a fornire le competenze utili per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca o professionali di alta qualificazione.

2. Le Scuole sono strutture organizzative e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca finalizzate al conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Ogni Scuola comprende non meno di tre corsi di Dottorato di Ricerca, che presentino affinità tematiche e/o sinergie interdisciplinari.

3. Le Scuole sono istituite dall'Ateneo quale sede unica, ovvero in consorzio con altre Università. Previo parere favorevole del Comitato dei Docenti, possono essere istituiti consorzi tra Università anche limitatamente a singoli corsi di una Scuola. Ciascun corso può essere attivato anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati di elevata qualificazione culturale e scientifica, che conferiscano idonee risorse umane, finanziarie, e strumentali. L'Ateneo incentiva il cofinanziamento delle borse di dottorato di ricerca.

4. Per effetto degli accordi consortili di cui al precedente comma 3, è possibile prevedere il rilascio, da parte della Scuola, di titoli di dottore di ricerca congiunti.

Art. 3 Risorse finanziarie

1. Il Senato Accademico formula annualmente al Consiglio di Amministrazione proposte concernenti le risorse da destinare all'istituzione e al funzionamento delle Scuole. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'attuabilità dell'impegno finanziario.

2. Gli oneri finanziari derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione di accordi consortili sono a carico delle strutture proponenti di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 4. Commissione scientifica di Ateneo per il Dottorato di Ricerca

1. È istituita la Commissione scientifica di Ateneo per il Dottorato di Ricerca (Commissione scientifica).

2. La Commissione scientifica permane in carica tre anni. È nominata dal Rettore, su designazione del Senato Accademico e, per un suo componente, su designazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono componenti di diritto della Commissione: il Delegato del Rettore alla Ricerca, che la presiede; il Presidente del Collegio dei Coordinatori delle aree scientifico-disciplinari; il Coordinatore dei Direttori di Dipartimento; e il Delegato del Rettore all'internazionalizzazione.

3. La Commissione:

(a) formula le proposte di cui al successivo art. 5, definisce annualmente le procedure di istituzione delle Scuole e sovrintende alla loro applicazione;

(b) esprime annualmente parere al Senato Accademico sulle proposte di istituzione di nuove Scuole, comprese quelle con sede amministrativa esterna, e sulle proposte di attivazione dei corsi organizzati nelle Scuole già istituite, verificando la coerenza di tali proposte con la programmazione formativa e la disponibilità delle risorse umane e finanziarie, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5; formula proposte circa l'attribuzione delle borse ai corsi, acquisito il parere, sui singoli corsi, dei Coordinatori delle aree Scientifico-disciplinari interessate;

(c) svolge funzioni propositive e consultive sulle iniziative di internazionalizzazione dei Dottorati di Ricerca;

(d) esprime pareri su titoli e corsi di Dottorato congiunti di cui al successivo art. 23;

(e) procede, ogni tre anni, alla formulazione di proposte per la revisione del presente Regolamento.

TITOLO II Istituzione delle Scuole di Dottorato di Ricerca e attivazione dei corsi

Art. 5. Requisiti per l'istituzione delle Scuole

1. L'istituzione di una Scuola di Dottorato è subordinata al soddisfacimento dei requisiti fondamentali, di cui ai punti da (2.1) a (2.5) del comma 2, nonché degli eventuali requisiti aggiuntivi, definiti di anno in anno dal Senato Accademico, su proposta della Commissione Scientifica, che tiene conto, a tale fine, delle indicazioni provenienti dal Ministero per l'Università, dagli Organi Nazionali di Valutazione del Sistema Universitario, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. Requisiti fondamentali:

(2.1) denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi attivati;

(2.2) articolazione in non meno di tre corsi, in relazione alle diverse tematiche scientifiche trattate, tali da garantire aggregazioni di competenze, strutture, risorse umane e materiali, nel rispetto dell'unitarietà degli obiettivi formativi della Scuola;

(2.3) elevata qualificazione scientifica dei componenti dei Collegi dei singoli corsi;

(2.4) programmi di attività, per almeno 60 crediti per ciascun anno di corso, suddivise in attività didattiche e in attività di ricerca, secondo le specifiche caratteristiche dei corsi e della Scuola;

(2.5) dotazione minima di borse di studio non inferiore a sei, acquisita anche attraverso finanziamenti esterni, con un numero di borse non inferiore a due per ciascun corso.

Art. 6 Presentazione delle proposte d'istituzione di nuove Scuole

1. Le proposte di istituzione di nuove Scuole di dottorato, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.M. del 30 aprile 1999, n. 224, sono presentate annualmente dai Dipartimenti e/o dai Centri di ricerca, singolarmente o congiuntamente. Le proposte devono contenere le indicazioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Indicazioni relative alla Scuola:

(2.1) la denominazione della Scuola e la denominazione dei singoli corsi di cui si chiede l'attivazione;

(2.2) il Dipartimento o altro Centro di spesa di cui la Scuola si serve per lo svolgimento delle attività di supporto amministrativo;

- (2.3) la struttura della Scuola, sede unica o consortile, e, in tale caso, l'indicazione delle Università consorziate;
- (2.4) il nome dei componenti del Comitato dei Docenti e del Direttore della Scuola;
- (2.5) il nome dei componenti del Comitato Scientifico;
- (2.6) gli obiettivi formativi della Scuola, e i programmi didattici e di ricerca comuni ai corsi della Scuola, con l'indicazione delle loro modalità di svolgimento e dei relativi crediti formativi universitari;
- (2.7) le aree scientifico-disciplinari di afferenza;
- (2.8) le risorse economiche e umane utili per il conseguimento degli obiettivi della Scuola, oltre a quelle già disponibili per i singoli corsi di cui al punto (3.13) del presente articolo;
- (2.9) la specificazione dell'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza alle Scuole da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- (2.10) il numero complessivo dei posti, inclusi i posti riservati o in soprannumero;
- (2.11) il numero totale delle borse di Dottorato richieste all'Ateneo, il numero presuntivo delle borse finanziate dai Dipartimenti, da altre Università, o da soggetti esterni, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento delle borse stesse.

3. Indicazioni relative ai singoli corsi di dottorato:

- (3.1) la struttura del corso, sede unica o consortile, e, in tale caso, l'indicazione delle Università consorziate;
- (3.2) i temi di ricerca, gli obiettivi formativi, e gli sbocchi professionali;
- (3.3) i programmi didattici e di ricerca, con l'indicazione delle loro modalità di svolgimento, dei relativi crediti formativi universitari, e dei risultati attesi, con la menzione delle attività svolte e dei risultati conseguiti in cicli precedenti;
- (3.4) le modalità di ammissione al corso e i titoli di accesso;
- (3.5) gli esiti occupazionali di quanti hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca;
- (3.6) il numero dei posti, inclusi i posti riservati e in soprannumero;
- (3.7) il numero delle borse richieste all'Ateneo, il numero presuntivo delle borse finanziate dai Dipartimenti, da altre Università o da soggetti esterni, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento delle borse stesse;
- (3.8) i nomi dei componenti del Collegio dei docenti e del Coordinatore del corso;
- (3.9) le strutture operative e scientifiche di riferimento;
- (3.10) le convenzioni con strutture pubbliche o private, e l'indicazione di autonome risorse per il finanziamento di borse su specifiche linee di ricerca;
- (3.11) le collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
- (3.12) ogni ulteriore indicazione necessaria per la pubblicazione del bando di concorso o richiesta dalle banche dati ministeriali o dagli Organi Nazionali di Valutazione del Sistema Universitario;
- (3.13) un piano finanziario dal quale risulti la disponibilità di adeguate risorse economiche, oltre che umane, e di specifiche strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi.

4. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dell'Ateneo, possono essere previste riserve di posti, con o senza borsa, nell'ambito dei singoli corsi di una Scuola, a favore di candidati con cittadinanza straniera, purché i corsi della Scuola abbiano un numero complessivo di posti pari o superiore a dodici. Possono essere istituiti posti soprannumerari in favore di cittadini stranieri.

Art. 7. Proposte di attivazione di corsi organizzati da Scuole previamente istituite

1. La proposta di attivazione dei corsi organizzati da una Scuola previamente istituita è formulata dal Direttore della Scuola, su delibera del Comitato dei docenti.
2. La proposta è corredata delle indicazioni di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 6. Qualora, su singoli aspetti e/o per singoli corsi, non siano proposte variazioni rispetto alla proposta dell'anno precedente, è sufficiente un richiamo sintetico a tale proposta.

Art. 8. Delibere sull'istituzione delle Scuole e l'attivazione dei corsi. Valutazione.

1. Il Rettore istituisce le Scuole e dispone l'attivazione dei corsi con proprio decreto, previa deliberazione degli Organi di Governo dell'Ateneo, su proposta della Commissione Scientifica ed acquisita la valutazione sui requisiti di idoneità da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Nell'attribuzione delle borse si può tenere conto del numero di laureati nelle discipline pertinenti, e dei potenziali sbocchi lavorativi per i Dottori di ricerca.
3. Il numero massimo dei posti non può essere superiore al doppio del numero delle borse a vario titolo attivate per ciascun corso; sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo invia annualmente agli Organi di Governo una relazione concernente la valutazione di ciascuna Scuola e dei singoli corsi di dottorato. Le valutazioni del Nucleo, con le annesse motivazioni, sono messe a disposizione delle Scuole e dei corsi, su di un apposito sito.
5. Il Rettore invia al Ministero per l'Università, per la trasmissione ai competenti Organi Nazionali per la Valutazione del Sistema Universitario, la relazione annuale del Nucleo, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico, anche ai fini dell'emanazione, da parte del Ministro, dei decreti di cui all'art. 4 comma 3 secondo periodo della Legge 3 luglio 1998 n. 210.

Titolo III Ordinamento delle Scuole di dottorato

Art. 9. Articolazione e organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di dottorato: il Comitato dei docenti, il Direttore, e il Comitato scientifico.
2. Sono organi dei corsi di dottorato: il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
3. In sede di proposta di prima attivazione di un corso in una Scuola, il proponente deve specificare se gli organi del corso sostituiscono quelli dei corsi di cicli precedenti, indicando se siano intervenuti mutamenti rispetto alla denominazione degli stessi.

Art. 10. Comitato dei docenti della Scuola

1. Il Comitato dei docenti è composto dal Direttore, dai Coordinatori dei corsi, e da una rappresentanza dei Collegi dei singoli corsi, non inferiore a due componenti per ogni corso, anche esterni. Il Comitato dei Docenti è costituito all'atto di istituzione della Scuola. I suoi componenti permangono in carica per un triennio, allo scadere del quale possono essere riconfermati per un altro triennio dai rispettivi Collegi dei corsi di dottorato.

2. Il Comitato dei docenti:

- (2.1) procede annualmente all'organizzazione delle attività formative della Scuola, con il sistema dei crediti formativi, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di attivazione;
- (2.2) promuove ogni iniziativa volta alla pubblicizzazione della Scuola e all'incremento dell'attrattività dell'offerta formativa;
- (2.3) individua eventuali forme di garanzia e di ascolto nei confronti dei dottorandi in merito alle attività formative intraprese;
- (2.4) svolge funzioni di Garante per i dottorandi riguardo all'andamento dei corsi;
- (2.5) approva la stipulazione delle convenzioni e dei contratti concernenti le attività della Scuola;
- (2.6) determina tutti gli aspetti comuni ai corsi della Scuola;
- (2.7) delibera annualmente sulla proposta di attivazione di corsi della Scuola;
- (2.8) elegge i componenti del Comitato Scientifico della Scuola, in seduta comune con i Comitati dei docenti delle altre Scuole eventualmente aggregate a tale fine, a maggioranza assoluta dei componenti;
- (2.9) elegge al proprio interno il Direttore della Scuola, a maggioranza assoluta dei componenti;
- (2.10) assume ogni altra delibera funzionale all'ottimale pianificazione delle attività della Scuola a livello nazionale e internazionale.

Art. 11. Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola, tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato, è responsabile dell'organizzazione complessiva della Scuola. Permane in carica per un triennio, al termine del quale può essere confermato per un ulteriore triennio.

2. Il Direttore:

- (2.1) convoca e presiede il Comitato dei Docenti;
- (2.2) formula proposte al Comitato dei docenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Scuola, l'ottimale pianificazione dell'offerta formativa della Scuola e la sua pubblicizzazione a livello nazionale e internazionale, la stipulazione di convenzioni con Enti ed Istituzioni universitarie e di alta formazione nazionali e stranieri, nonché l'istituzione di dottorati che prevedano il rilascio di un doppio titolo;
- (2.3) invia al Rettore le proposte e le delibere del Comitato dei Docenti;
- (2.4) dà esecuzione alle delibere del Comitato dei Docenti;
- (2.5) delega compiti ai Coordinatori dei corsi;
- (2.6) garantisce, congiuntamente con i Coordinatori dei corsi, il rispetto dei tempi di inizio e termine dei corsi, del bando di ammissione, delle valutazioni in itinere e di quelle finali;
- (2.7) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del Comitato dei Docenti entro dieci giorni.

Art. 12. Comitato scientifico della Scuola

1. Presso ciascuna Scuola, o aggregazione di Scuole, è istituito un Comitato scientifico, composto di almeno tre membri, scelti tra studiosi di elevato profilo scientifico.

2. Sono affidate al Comitato Scientifico le funzioni di indirizzo scientifico e di valutazione dell'attività della Scuola. Il Comitato scientifico si riunisce, anche in via telematica, almeno una volta all'inizio dei corsi, con funzioni di indirizzo scientifico, e una volta a conclusione di ogni singolo ciclo, con funzioni valutative. Il Comitato trasmette le sue valutazioni al Comitato dei Docenti e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

3. Non possono essere componenti del Comitato Scientifico docenti che svolgano attività presso la Scuola o che siano membri degli organi della Scuola.

Art. 13. Collegio del corso

1. Il Collegio del corso rappresenta la comunità scientifica del corso. È composto da un numero di docenti delle aree scientifiche di riferimento del corso, non inferiore a cinque, anche appartenenti a sedi diverse. Del Collegio possono fare parte studiosi anche esterni all'università, di elevato profilo scientifico, purché in numero inferiore alla metà dei componenti. I componenti del Collegio del corso non possono fare parte di altri Collegi di corsi dell'Università di Genova.

2. Il Collegio del corso:

- (2.1) determina annualmente l'organizzazione delle attività formative del corso, attraverso il sistema dei crediti formativi, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di attivazione;
- (2.2) delibera sull'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione al corso;
- (2.3) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso, nominata dal Rettore;
- (2.4) espleta le valutazioni intermedie (accesso all'anno successivo) e finali (accesso all'esame di dottorato) dei dottorandi, acquisita la valutazione del Comitato dei docenti della Scuola circa la partecipazione dei dottorandi del corso ai programmi formativi della Scuola;
- (2.5) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale, nominata dal Rettore, con indicazione dei tempi e del luogo preferenziali di svolgimento dello stesso;
- (2.6) autorizza lo svolgimento di soggiorni di studio all'estero di durata superiore a mesi sei, dandone tempestiva comunicazione al Direttore della Scuola;
- (2.7) stabilisce eventuali specifiche modalità di acquisizione del titolo;
- (2.8) elegge il Coordinatore del corso e designa i propri rappresentanti nel Comitato dei Docenti della Scuola, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- (2.9) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle istanze di adesione al Collegio da parte di docenti universitari ed esperti esterni all'università, e su ogni altra questione attinente alla sua composizione;
- (2.10) assume ogni altra deliberazione funzionale all'ottimale organizzazione e funzionamento del corso, e alla sua proiezione internazionale.

Art. 14. Coordinatore del corso

1. Il Coordinatore del corso, tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato, permane in carica per la durata del ciclo.
2. Il Coordinatore del corso:
 - (2.1) è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso;
 - (2.2) convoca e presiede il Collegio del corso;
 - (2.3) dà esecuzione alle delibere del Comitato dei docenti e del Collegio del corso;
 - (2.4) svolge i compiti delegati dal Direttore della Scuola;
 - (2.5) autorizza lo svolgimento di soggiorni di studio all'estero di durata inferiore o pari a sei mesi, dandone tempestiva comunicazione al Collegio del Corso e al Direttore della Scuola;
 - (2.6.) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all'approvazione del Collegio entro dieci giorni.

Art. 14 bis – Indirizzi di dottorato

1. I Corsi di Dottorato possono articolarsi in più indirizzi di dottorato.
2. Per i Corsi organizzati in indirizzi, nel bando di concorso dovranno essere indicati:
 - il numero complessivo di posti riservato a ciascun indirizzo, con l'indicazione delle eventuali riserve e/o posti in soprannumero;
 - il numero di borse riferite a ciascun Indirizzo di dottorato, con la precisazione dei soggetti finanziatori delle borse;
 - i temi di ricerca per ciascun indirizzo di dottorato;
 - i contenuti delle prove, distinte per ogni singolo indirizzo di dottorato, salvo diversa determinazione del collegio dei docenti del corso
3. Per la valutazione comparativa dei candidati all'accesso ai corsi, può essere nominata, su proposta del Collegio del corso e secondo le modalità previste dall'art. 16 comma 1 del presente Regolamento, una diversa commissione giudicatrice per ciascun indirizzo.
4. L'ammissione ai corsi avviene secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, sulla base di graduatorie distinte per ciascun indirizzo.

Qualora nell'ambito di un corso organizzato in indirizzi, espletate le procedure di assegnazione delle borse, risultino ancora assegnabili una o più borse di studio, le stesse saranno conferite a uno o più candidati idonei di altro indirizzo del medesimo corso, ove risultino candidati idonei solo in un altro indirizzo del medesimo corso di Dottorato di Ricerca. Nel caso, invece, in cui siano presenti candidati idonei in due o più indirizzi del medesimo corso di Dottorato di Ricerca, la destinazione delle borse di studio sarà individuata dal Collegio dei Docenti.

La stessa procedura si applica anche per i posti non coperti da borsa.

Qualora al termine della riassegnazione nell'ambito del Corso, residuino borse o posti, si applicano le procedure di cui all'art. 17 comma 9, del presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente disposto, agli indirizzi si applicano per analogia le disposizioni relative ai corsi di Dottorato.

Titolo IV. Ordinamento dei corsi

Art. 15 Accesso ai corsi

1. Possono accedere ai corsi delle Scuole, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di un diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria, di un diploma di laurea specialistica/magistrale, o di un omologo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto equipollente da organi accademici, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. Entro il mese di luglio di ogni anno, il Rettore, con proprio decreto, emana il bando di concorso relativamente al ciclo corrente e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dandone, altresì, tempestiva comunicazione al Ministero competente e curandone la diffusione a livello nazionale e internazionale, anche tramite mezzi informatici.
3. Il bando di concorso contiene le seguenti indicazioni:
 - (3.1) il numero complessivo dei posti, distinto per ciascun corso di Dottorato;
 - (3.2) il numero delle borse riferite a ciascun corso di Dottorato, con la precisazione dei soggetti finanziatori delle borse, se diversi dall'Ateneo;
 - (3.3.) le riserve di posti e/o di borse a favore di cittadini stranieri, se previste, e gli eventuali posti soprannumerari di cui all'art. 6, comma 4;
 - (3.4) l'ammontare della borsa di studio;
 - (3.5) gli eventuali limiti di reddito per poter fruire della borsa di studio;
 - (3.6) i temi di ricerca di ciascun corso;
 - (3.7) i titoli di accesso e le modalità della valutazione comparativa dei candidati stabilite per ciascun corso (per titoli; per esame; per titoli ed esame; per titoli e colloquio);
 - (3.8) i contenuti delle prove di ammissione e le modalità del loro svolgimento, per ogni corso di Dottorato, ove previste;
 - (3.9) le eventuali sedi consorziate, con il numero dei rispettivi posti;
 - (3.10) l'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza delle Scuole, per i dottorandi che non usufruiscono di una borsa di studio.
4. Le indicazioni di cui ai punti (3.7) e (3.8) possono essere rese note anche in un periodo successivo alla pubblicazione del bando, sulla base delle previsioni contenute nello stesso.
5. I candidati possono presentare domanda per l'ammissione a non più di due corsi di una Scuola. Qualora il candidato si collochi in posizione utile in entrambe le graduatorie, deve esercitare opzione per uno di essi.

Art. 16. Nomina delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di Dottorato

1. Il Rettore, su proposta del Collegio del corso, nomina con proprio decreto le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Le commissioni sono composte di tre membri per ciascun corso, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo; possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ricerca.

Art. 17. Valutazione comparativa dei candidati

1. In conformità alle indicazioni presenti nella proposta di attivazione, possono essere previste specifiche modalità per la valutazione comparativa dei candidati ai fini dell'ammissione al singolo corso di una Scuola e/o particolari titoli di accesso, nel rispetto dei principi di trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di predeterminazione dei criteri di valutazione dei concorrenti.
2. In assenza delle specifiche previsioni di cui al comma precedente, la valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto teorico e/o pratico e in un colloquio (concorso per titoli ed esame). Il colloquio consiste nella discussione della prova teorica e/o pratica, e nell'illustrazione dell'attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività indicate nel *curriculum vitae*. Entrambe le prove si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse.
3. A scelta del candidato, le prove possono essere svolte anche in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.
4. Le prove sono intese ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica; le commissioni giudicatrici valutano le prove stesse mediante idonea comparazione.
5. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.
6. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato, redige la graduatoria di merito.
7. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria hanno facoltà, secondo l'ordine della graduatoria stessa, di esercitare opzione tra le borse riferite ai diversi temi di ricerca.
8. A parità di merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica.
9. Qualora, esaurite le procedure di assegnazione delle borse, residuino delle borse di studio, queste saranno conferite ai candidati risultati idonei in altri corsi della Scuola, secondo le seguenti modalità: (a) con delibera del Direttore della Scuola, secondo la graduatoria, qualora gli idonei appartengano a un solo corso della Scuola; (b) con delibera del Comitato dei Docenti, qualora gli idonei appartengano a due o più corsi della Scuola. Il presente comma si applica esclusivamente alle borse finanziate interamente con fondi ministeriali o d'ateneo, fatta salva la diversa volontà espressa dall'ente finanziatore.
10. La riassegnazione dei posti residui non coperti da una borsa è operata secondo le stesse modalità previste al comma precedente per la riassegnazione delle borse residue.

Art. 18. Svolgimento dei corsi di dottorato

1. Le Scuole e i relativi corsi sono attivate per non meno di tre anni accademici.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento a tempo pieno della loro attività curriculare, secondo le modalità stabilite dagli Organi competenti. Per i dottorandi non assegnatari di una borsa, possono essere stabilite modalità atte a contemperare le esigenze della formazione e della ricerca, con le esigenze dell'accesso ai più alti gradi dell'istruzione di cui all'art. 33 della Costituzione.
3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un'altra Scuola o corso di Dottorato. È vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, fatte salve specifiche previsioni di tipo convenzionale sottoscritte in conformità alla normativa vigente.
4. Il dottorando può richiedere, previo parere favorevole del Collegio del corso, la sospensione della carriera esclusivamente per iscriversi a un corso di master universitario che possa essere ritenuto parte integrante del percorso formativo del dottorando stesso, sotto il profilo dell'acquisizione di nozioni e metodi fondamentali, nonché della ricerca preordinata alla stesura della tesi. A tale fine, il dottorando è tenuto a presentare apposita istanza al Magnifico Rettore, indicando il presumibile termine di conclusione del periodo di sospensione dall'attività del corso di Dottorato. Il periodo di sospensione non può essere inferiore a nove mesi. Il Coordinatore del corso rende noto al Magnifico Rettore il giorno in cui il dottorando ha effettivamente ripreso l'attività del corso.
5. I dottorandi soprannumerari, titolari di borse di studio estere con decorrenza successiva al 1 gennaio, possono richiedere che l'inizio del corso sia posticipato di non oltre sei mesi, secondo le modalità indicate nel comma precedente.
6. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Collegio del corso competente, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
7. Al dottorando non possono essere attribuiti compiti didattici, con esclusione delle attività di supporto alla didattica di cui all'art. 33 dello Statuto di Ateneo.
8. All'inizio del corso, a ogni dottorando è assegnato un tutore che può essere un docente universitario oppure un esperto esterno di elevato profilo scientifico. Qualora il tutore non sia membro del Collegio dei docenti, partecipa di diritto a tutte le adunanze del Collegio con voto consultivo.
9. La Scuola di Dottorato promuove lo svolgimento di periodi di addestramento del dottorando in Italia e all'estero per una più completa formazione dello stesso.
10. La Scuola di Dottorato, anche al fine di offrire sbocchi lavorativi ai dottori di ricerca, prevede forme di consulenza e di cooperazione con soggetti pubblici o privati interessati ai temi di ricerca del Dottorato.
11. Il Rettore, sentito il Collegio del corso, autorizza la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: (a) maternità; (b) paternità; (c) malattia. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il dottorando sosterrà l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo.
12. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al Collegio del corso una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il Collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il Collegio del corso, sentito il tutore, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al Magnifico Rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso.

Art. 19. Borsa di Dottorato

1. La borsa, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, è erogata in rate con cadenza non superiore al bimestre.
2. L'importo della borsa di Dottorato è maggiorato del 50% per i periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta altresì, nell'arco del triennio della durata del corso, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo più economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono nel complesso superare la metà della durata del corso.

3. Il provvedimento di esclusione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, comporta la revoca della borsa e l'obbligo di restituire i ratei già percepiti e relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento stesso.
4. Il dottorando che, per superamento del limite di reddito, rinunci alla fruizione della borsa di studio nel corso dell'anno, proseguendo il corso di studi, è tenuto alla restituzione dei ratei già percepiti.
5. Il dottorando fruitore di una borsa, che rinunci alla prosecuzione del corso di Dottorato, conserva il diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il Collegio del corso attesti il regolare e proficuo svolgimento di attività di ricerca fino al momento della rinuncia.
6. Le risorse liberate dalla rinuncia o dall'esclusione di un dottorando sono attribuite alla Scuola, per il finanziamento di borse di dottorato nel ciclo successivo.
7. La sospensione dal corso per una durata superiore a 30 giorni, anche per i motivi di cui all'art. 18, comma 5, comporta la sospensione dell'erogazione della borsa.
8. È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, a eccezione delle borse concesse da istituzioni italiane o straniere, ed utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
9. I dottorandi titolari di una borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, punto (2.9) del presente Regolamento.

Art. 20. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. La domanda di ammissione all'esame finale è corredata dal titolo della tesi e dalla delibera di ammissione adottata dal Collegio del corso.
2. Le commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo sono nominate, per ogni corso, dal Rettore, su proposta del Collegio del corso, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla conclusione del ciclo. Ciascuna di esse è composta: (a) di tre membri effettivi, due dei quali appartenenti a università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato, che non siano componenti di organi della Scuola; (b) di due membri supplenti, uno interno e uno esterno, scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, la cui disponibilità è accertata preventivamente dal Collegio del corso, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere. Le spese di missione, e gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dalle commissioni, sono a carico dei Dipartimenti o centri di spesa di cui all'art. 6 comma 2, punto 2.
3. I lavori della commissione possono essere articolati in più sessioni d'esame, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti. La prima, o unica, sessione d'esame deve tenersi entro 60 giorni dalla data del Decreto rettorale di nomina. Ulteriori sessioni devono tenersi, in ogni caso, entro 120 giorni dalla nomina. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'espletamento delle sessioni d'esame, la commissione decade dall'incarico e il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri decaduti. Le eventuali dimissioni, accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
4. La tesi di dottorato, redatta in lingua italiana o in altra lingua concordata con il Collegio del corso, è presentata al Coordinatore del corso. I dottorandi devono inviare copia della tesi ai membri della commissione, che saranno loro resi noti dal Coordinatore, entro il termine che sarà loro indicato; due copie della tesi devono essere presentate al competente ufficio dell'Ateneo.
5. L'esame finale consiste nella discussione della tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio, nel quale tiene conto dei giudizi espressi dal Collegio del corso per l'ammissione agli anni intermedi e all'esame finale.
6. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato, in nome della legge, dal Magnifico Rettore, con la denominazione del corso e della Scuola. Il Diploma riporta il nome del Rettore con la riproduzione della Sua firma.
7. Nel caso di pubblicazione della tesi di Dottorato, l'opera dovrà riportare la dicitura: "Tesi discussa per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in, svolta presso la Scuola di Dottorato ... dell'Università degli Studi di Genova".
8. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Tale esame può essere ripetuto una sola volta. La data è comunicata agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo.
9. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi presso il pertinente Centro di Servizio Bibliotecario, che ne assicura la consultazione, e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Art. 21. Riconoscimento del titolo di Dottore di ricerca conseguito all'estero

1. Chi avendo conseguito un titolo di dottore di ricerca presso una Università straniera, intenda richiedere l'equipollenza del titolo, deve presentare apposita istanza al Rettore corredata della documentazione utile, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Il Rettore, sentito il Collegio del corso competente per materia, emette il provvedimento di equipollenza o respinge l'istanza.

Art. 22. Rinvio a un ciclo successivo

1. Qualora, al termine del triennio, sussistano esigenze di approfondimento delle ricerche finalizzate alla stesura della tesi di dottorato, il Rettore, su proposta motivata del Collegio del corso, può concedere al dottorando una proroga di un anno. Questo provvedimento può essere iterato, su proposta motivata del Collegio del corso, per non più di due volte.
2. L'erogazione della borsa di dottorato cessa, in ogni caso, allo scadere del termine di durata del corso indicato nel bando.
3. Nei casi di sospensione per i motivi di cui al comma 5 dell'art. 18, il dottorando sostiene l'esame finale, previa delibera favorevole del Collegio del corso, nella prima seduta utile.

Art. 23. Scuole istituite a seguito di accordi internazionali e Scuole consortili

1. Le Scuole istituite a seguito di accordi internazionali sono disciplinate dalle previsioni contenute negli accordi stessi, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le Scuole consortili possono essere disciplinate dagli appositi atti convenzionali, con funzione anche integrativa del presente regolamento.

Art. 24. Consegna del titolo di Dottore di Ricerca

1. Nella cerimonia pubblica di consegna dei titoli di dottore di ricerca, l'Ateneo provvede a rendere note le forme di collaborazione con enti pubblici e privati esterni, nonché la rilevanza dei risultati scientifici conseguiti nelle ricerche.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 25. Norme transitorie e finali

- A partire dall'anno 2007, i corsi di dottorato di ricerca, che non siano organizzati in una Scuola, non potranno beneficiare di borse di dottorato a carico dell'Ateneo.
- Entro l'anno 2007, l'Ateneo provvede a istituire specifiche e idonee forme di pubblicità dell'offerta formativa delle Scuole di dottorato, anche tramite la predisposizione di pagine web.
- Per agevolare la presentazione delle proposte di istituzione di nuove Scuole, l'Ateneo predispone apposite procedure informatiche, che semplifichino gli adempimenti amministrativi richiesti.
- Sono abrogati il "Regolamento per le Scuole di dottorato" emanato con D.R. n. 2735 del 06/05/2005 nonché il "Regolamento del Dottorato di Ricerca" emanato con D.R. n. 309 del 22/11/2002 e ss.mm. ad eccezione del primo comma dell'art. 22 del D.R. n. 2735/2005 e del primo comma dell'art. 16 del D.R. n. 309/2002 e ss.mm. che avranno vigenza fino al 30 settembre 2007. L'art. 22 del presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre del 2007.
- I corsi organizzati al di fuori di una Scuola sono disciplinati dalle disposizioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento, in quanto applicabili.
- Il termine di 60 giorni entro il quale deve essere tenuta la prima, o unica, sessione d'esame dalla data del Decreto rettorale di nomina è aumentato di ulteriori 30 giorni per tutto il 2007.
- Se, per due cicli consecutivi a quello della sua istituzione, una Scuola non ottiene un numero di borse idoneo ad attivare tre corsi, al completamento dei cicli la Scuola è disattivata.
- Le Scuole attualmente costituite, con un numero di corsi inferiore a tre, sono autorizzate a chiedere l'attivazione dello stesso numero di corsi per il ciclo XXIII.